

**Statuto Associazione Nazionale culturale e Professionale  
"Scuola e Dintorni- Professionalità in Progress"**

**COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI**

**1 - Costituzione e Sede**

E' costituita "***l'Associazione Culturale Scuola e Dintorni – Professionalità in Progress***" con sede in Tufino; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia civile e fiscale. L'associazione potrà aprire altre sedi in tutto il territorio Nazionale.

**2 - Carattere dell'Associazione**

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad enti con scopi sociali, culturali ed umanitari.

**3 - Durata dell'Associazione**

La durata dell'Associazione è illimitata.

**4 - Scopi dell'Associazione**

L'Associazione ha come finalità lo sviluppo della formazione in generale, in particolar modo rivolgendosi al settore scolastico ed ai suoi operatori quali: dirigenti, direttori dei servizi generali ed amministrativi, assistenti amministrativi e tecnici, docenti e collaboratori scolastici, rivolgendo loro l'organizzazione di corsi specifici, al fine di accrescere le loro conoscenze e competenze del settore scolastico, e del proprio profilo professionale.

Al centro dell'attività dell'Associazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali inerenti allo scopo sociale, la formazione, l'aggiornamento professionale e culturale.

Per la realizzazione del proprio scopo, l'Associazione potrà:

- organizzare eventi formativi e culturali in genere;
- organizzare convegni, dibattiti, seminari;
- erogare borse di studio;
- editare libri, dispense e pubblicazioni che abbiano ad oggetto la cultura scolastica in generale;
- intraprendere ogni altra attività inerente lo scopo associativo;
- intraprendere attività commerciali direttamente connesse, con l'obbligo di reimpiegare gli utili o gli avanzi di gestione derivanti; nella realizzazione dell'attività istituzionale.

L'Associazione si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza e democraticità della struttura, mantenendo la propria autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione culturale.

È fatto espresso divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

**SOCI**

**5 - Requisiti dei soci**

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.

Possono, inoltre, essere soci gli enti senza scopo di lucro aventi finalità non in contrasto con quelli dell'Associazione.

I soci si distinguono in:

- **Soci Fondatori:** quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione,
- **Soci Benemeriti:** quelli che per la loro competenza nei settori di interesse dell'Associazione, per aver contribuito finanziariamente o svolto attività in favore dell'Associazione stessa, ne hanno sostenuto l'attività e promosso gli scopi;
- **Soci Ordinari:** le persone fisiche o gli enti, che avranno versato una quota di iscrizione e versano la quota associativa annuale.

## **6 - Ammissione dei soci**

Sono soci coloro che contribuiscono all'attività dell'Associazione mediante versamento in denaro di una quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

La domanda di Associazione deve essere inoltrata, in forma scritta, al Consiglio Direttivo dell'Associazione, che delibera in proposito.

La qualifica di socio ha decorrenza dal giorno in cui, una volta accolta la domanda dal Consiglio Direttivo, viene trascritta nel libro soci.

## **7 - Diritti e Doveri dei soci**

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e secondo quanto disposto dal regolamento dell'Associazione, se esistente.

È espressamente esclusa possibilità di partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione.

I soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I soci hanno il dovere di versare annualmente e regolarmente la quota associativa e contribuire alla realizzazione degli scopi sociali nei limiti delle proprie possibilità.

## **8 - Perdita della qualità del socio**

La qualità del socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso, da comunicarsi per iscritto;
- b) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo dell'associazione per le seguenti cause:
  - per aver attuato comportamenti contrari agli scopi dell'associazione;
  - per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto, del regolamento o per altri motivi che comportino indegnità;
- c) per ritardato pagamento dei contributi protratto oltre tre mesi;
- d) per decesso del socio.

Le cause di esclusione assumono efficacia alla data della deliberazione di esclusione del Consiglio Direttivo.

Le quote associative non sono né trasmissibili, né rivalutabili. Le quote versate da soci receduti, deceduti o esclusi non saranno rimborsate.

In virtù degli scopi non lucrativi, l'associazione potrebbe fronteggiare momenti di mancanza di liquidità, essendo sostenuta anche da enti pubblici che erogano i loro contributi solo a consuntivo, pertanto potrebbe essere richiesto dal Consiglio Direttivo la necessità di anticipazioni infruttuose degli associati al solo scopo di realizzare i fini istituzionali, fronteggiando eventuali difficoltà momentanee di liquidità, ed evitando così il ricorso al credito presso terzi, oneroso per l'associazione.

## **9 - Organi dell'Associazione**

Organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il segretario;

## **ASSEMBLEA**

### **10 - Partecipazione all'assemblea**

L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria, che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.

### **11-Convocazione dell'assemblea**

L'Assemblea dei Soci è convocata mediante avviso di convocazione contenente data, ora e luogo sia della prima che della eventuale seconda convocazione, e ordine del giorno. La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può avvenire con qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica) inviato o consegnato almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La convocazione sarà anche consultabile sul sito ufficiale web dell'associazione

La raccomandata verrà inviata all'indirizzo risultante sul libro soci. Nel caso in cui la convocazione venga effettuata a mezzo fax o posta elettronica, il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica cui l'avviso di convocazione è inviato deve essere quello risultante da libro soci. I soci sono tenuti a dare comunicazione della variazione dei propri recapiti.

In caso di particolare urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante l'invio di telegramma o fax entro il terzo giorno precedente l'adunanza.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, si intende comunque regolarmente convocata per la presenza di tutti i soci. Essa potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci attraverso delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo altri due soci. Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea.

### **12 - Costituzione e deliberazioni dell'assemblea**

L'assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da una persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti da un segretario nominato dal Presidente tra i presenti.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di incaricare un notaio della redazione del verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria, deliberano con la maggioranza semplice dei soci e, in seconda convocazione, con la maggioranza semplice dei presenti.

Quando l'assemblea delibera sull'elezione del Consiglio Direttivo, il segretario predisponde l'elenco dei soci fondatori presenti affinché gli stessi possano eleggere, a maggioranza semplice, i membri del Consiglio Direttivo di loro competenza.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

### **13 - Forma di votazione dell'assemblea**

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio se-

greto; il Presidente dell'assemblea può, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

#### **14 - Compiti dell'assemblea**

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria:
  - a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo o rendiconto e preventivo e sulle relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;
  - b) nominare i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente,
  - c) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- in sede straordinaria:
  - a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
  - b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
  - c) deliberare sul trasferimento della sede legale dell'Associazione;
  - d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **15 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre il bilancio o rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- c) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- d) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote di ammissione e i contributi associativi, nonché l'eventuale penale per i tardivi versamenti;
- e) deliberare l'esclusione dei soci;
- f) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e/o non soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

#### **16 - Composizione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 a 9 membri nominati dall'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rinominati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del Consiglio stesso. Nel caso in cui il numero di consiglieri vacanti sia superiore alla metà, i consiglieri in carica devono senza indugio convocare l'assemblea per procedere a nuova nomina del Consiglio Direttivo.

#### **17 - Riunioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno due componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con avviso inviato almeno tre giorni prima della riunione, anche via fax o posta elettronica.

In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio si ritiene comunque validamente convocato.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

## **PRESIDENTE**

### **18 - Compiti del Presidente**

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare, al Vice Presidente, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

### **19 - Elezione del Presidente**

Il Presidente è eletto dall'assemblea dei soci. Egli dura in carica per la durata del Consiglio Direttivo.

### **20 - Comitato Scientifico**

Il Consiglio Direttivo può eleggere un Comitato Scientifico aventi funzioni consultive e di indirizzo.

Il Comitato Scientifico, costituito da personalità professionali nelle materie di interesse dell'Associazione, dura in carica tre anni e suoi membri possono essere retribuiti e nominati.

## **FINANZE E PATRIMONIO**

### **21 - Entrate dell'Associazione**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) da versamenti volontari degli associati;
- c) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed altri enti;
- d) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- e) da proventi derivanti dall'attività istituzionale svolta nei confronti degli associati;
- f) da proventi derivanti da eventuali attività commerciali marginali, realizzate esclusivamente nel perseguimento dello scopo associativo.

Il Consiglio Direttivo stabilisce l'entità delle quote associative annuali e le modalità di versamento delle stesse.

## **NORME FINALI E GENERALI**

### **22 - Esercizi sociali**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

### **23 - Scioglimento e liquidazione**

In caso di scioglimento l'assemblea designa uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni

dell'assemblea o dei liquidatori, in ogni caso ad enti o associazioni aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

**24 - Regolamento interno**

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'assemblea dei soci.

**25 - Rinvio**

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai presenti generali dell'ordinamento giuridico italiano.